

COMUNE DI PIGNONE

PROVINCIA LA SPEZIA

RELAZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

AGGIORNAMENTO

ART. 24 D.LGS. N. 175/2016

I — Introduzione generale

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all'art. 24 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, ed a procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione o la sottoposizione a misure di razionalizzazione entro un anno dalla ricognizione. Il Testo Unico è stato recentemente oggetto di un intervento legislativo correttivo con l'emanazione del d.lgs. n. 100/2017.

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;⁵ *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In sede di approvazione del piano devono quindi essere individuate le partecipazioni in società:

1. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
2. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
3. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);

4. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);

5. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

2. Revisione straordinaria

La revisione straordinaria ha rappresentato un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" (articolo 24 comma 2 del TU).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'amministrazione comunale e sono state individuate le azioni di razionalizzazione.

Il Comune, alla data di approvazione del Piano straordinario di razionalizzazione, deteneva le seguenti partecipazioni pubbliche:

- ACAM S.p.a. (Società Holding del gruppo ACAM) quota di partecipazione 0,0007%;
- ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.a.: quota di partecipazione 0,107%;
- IL CIGNO SCRL.: quota di partecipazione 9,09%;

In seguito all'approvazione del piano di revisione straordinaria approvato dal Consiglio Comunale sono state attuate le seguenti azioni:

1) ACAM SPA (società Holding del gruppo Acam)

La società ha svolto funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle altre società, nonché attività di amministrazione, finanza, tecnico-legale, comunicazione, gestione patrimoniale, per conto delle diverse società operative specializzate nelle diverse aree di business. Il Comune di Pignone deteneva una minima partecipazione nella società pari allo 0,00007%.

La società ha comunque svolto negli anni attività produzione di servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a del D.lgs. 175/2016). Ad essa, infatti, con deliberazione di C.C. n. 40 del 25/10/2004 sono stati affidati in

house providing la gestione del servizio idrico integrato e lo smaltimento dei rifiuti. In sede di revisione straordinaria è stato previsto di procedere alla razionalizzazione della società, nella logica del contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. f e g del D.lgs. 175/2016.

In precedenza il Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 18/02/2017 aveva approvato il piano industriale del gruppo Acam, esprimendosi altresì favorevolmente all'indizione di un avviso pubblico da parte di ACAM per la selezione di un operatore economico al fine di addivenire ad una operazione di aggregazione societaria ed industriale, intendendosi per tale quella operazione straordinaria in grado di permettere e garantire il permanere della partecipazione del Comune di Pignone, nonché degli altri enti locali soci di ACAM.

La finalità di questa operazione è riconducibile sia alla necessità di razionalizzare i costi ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. F (contenimento dei costi di funzionamento) ma altresì di consentire al gruppo Acam di reperire nuove risorse finanziarie e competenze industriali al fine di incrementare la qualità

dei servizi nonché a superare l'attuale fase di esuberi di personale.

Il giorno 11 aprile 2018 è stata finalizzata l'operazione di acquisizione del Gruppo ACAM attraverso l'acquisizione di ACAM S.p.A. da parte di IREN S.p.A.. Gli ex Soci di Acam S.p.A. sono diventati così Soci di IREN S.p.A.. I Soci di ACAM Venditori, tra cui il Comune di Pignone, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno venduto e trasferito a IREN la propria quota di partecipazione in ACAM S.p.A. IREN ha compensato gli importi dovuti a ciascun Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di pagamento del Prezzo con il correlativo importo dovuto dal relativo Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di liberazione dell'Aumento di Capitale Riservato sottoscritto da ciascun Socio ACAM Sottoscrittore, pertanto, per effetto di quanto sopra alla data di esecuzione IREN non ha effettuato alcun pagamento in danaro in favore dei Soci ACAM Sottoscrittori. Il Consiglio di Amministrazione di IREN ha infatti deliberato un aumento di capitale a pagamento riservato esclusivamente ai Soci ACAM Sottoscrittori ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. La partecipazione è detenuta perché relativa allo svolgimento del servizio idrico integrato e ambiente.

2) ATC SPA (società Holding del gruppo Atc)

La Società ATC SPA ha svolto la funzione di società patrimoniale di reti e di impianti del servizio TPL. . Il Comune di Pignone ha una minima partecipazione nella società pari allo 0,107% , che non consente di esercitare una funzione di controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. In base al piano la società doveva essere oggetto di revisione in quanto non in possesso parametri previsti dall'art. 20 c. 2 punti b, e f del D.lgs. 175/2016.

Per tali ragioni il Comune della Spezia, che esercita il controllo sulla stessa ai sensi delle disposizioni dell'art. 2359 del codice civile, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2017 ha valutato e proposto come misura di razionalizzazione l'ipotesi di una possibile fusione tra le società Atc SpA ed Atc MP SpA, finalizzata alla costituzione di una nuova società Newco. L'amministrazione comunale di Pignone, considerata la quota minima di partecipazione e non di controllo, ha ritenuto di aderire alla proposta di razionalizzazione approvata dal Comune della Spezia, riservandosi di adottare gli atti conseguenti relativi alla procedura di fusione e costituzione della nuova società. Per quel che riguarda le società controllate del gruppo Atc, si precisa che non sono oggetto di rilevazione in quanto non definibili, ai sensi del D.lgs. 175/2016, partecipazioni indirette del comune, per assenza di esercizio del controllo sulle stesse, data l'esiguità della quota di partecipazione nella Holding ATC SPA.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018 è stata approvata l'operazione di fusione tra le società ATC S.p.A. ed ATC MP S.p.A., con incorporazione della prima nella seconda, prevedendo il consolidamento delle attività economiche di entrambe e la loro sostenibilità economica prospettica. Tale progetto è stato inoltre approvato nell'Assemblea Straordinaria dei soci ATC S.p.A. tenutasi in data 15/10/2018.

Con atto del Notaio Niccolò Lencioni del 18/12/2018 l'assemblea dei soci ha deliberato la fusione per incorporazione inversa di ATC SpA in Atc mp spa

A seguito di quest'ultima fusione, peraltro assai complicata anche da un punto di vista di "ingegneria societaria" avendo tra l'altro previsto la distribuzione delle riserve di ATC SpA in termini di azioni di ATC Esercizio SpA, si è modificata la compagine sociale che oggi vede il Comune della Spezia detenere una partecipazione, invariata rispetto all'assetto precedente, del 70,07% , La Provincia della Spezia con il 24,59% e 27 Comuni della Provincia detentori, nel loro complesso, di una quota societaria pari al 5,34%.

Lo scorporo di ogni partecipazione anche indiretta con ATC Esercizio SpA ha posto le condizioni affinché ATC MP potesse addivenire ad assumere il ruolo di Agenzia Provinciale della Mobilità. Sono in corso i necessari approfondimenti ed adempimenti da parte degli Enti interessati affinché ATC MP, nel 2019, rappresenti la prima azienda Ligure ad assumere tale funzione.

La fusione ha portato ad un incremento del capitale sociale di 2.246.780 Euro passando da 3.218.000 a 5.464.780 Euro.

Ad oggi la Società Atc mp spa risulta proprietaria di tutti i beni immobili già di ATC Spa, tra cui la rete filoviaria e le due sottostazioni elettriche di trasformazione, beni affittati ad ATC Esercizio, Società attualmente affidataria del servizio del TPL.

3) **IL CIGNO SCRL** (Società consortile a Responsabilità limitata)

La società consortile Il Cigno srl, è stata costituita in data 25/09/2008, ed ha avuto come finalità principale la promozione turistica dei territori dei comuni aderenti con particolare riferimento alla promozione delle attività culturali, sportive, del tempo libero della popolazione. Con l'approvazione del piano di revisione straordinaria è stato stabilito che la società, pur avendo svolto in modo attivo e propulsivo l'attività di promozione culturale dei comuni soci, doveva essere oggetto di revisione in quanto non rispettante i parametri previsti dall'art. 20 c. 2 punti b e d, in quanto priva di dipendenti e con un fatturato medio del triennio 2013-2015 inferiore a 500.000,00 euro. Il consiglio di amministrazione della società, ha preso atto della necessità da parte dei comuni di procedere alla dismissione della partecipazione.

Con deliberazione di G.C. n. 72 del 20/11/2018 è stato delegato il Comune di Levanto allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'alienazione della propria quota di partecipazione. Il Comune di Levanto ha provveduto ad effettuare la gara ad evidenza pubblica che ha dato esito positivo con l'alienazione della quota a favore della società Manario 2002.

In data 26/11/2019 con atto notarile è stata completata la procedura con alienazione della quota di partecipazione alla Cooperativa Manario 2002 società cooperativa a.r.l..

Pignone, li

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO